


Regione Calabria

ARPACAL





DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr.4370 del 08/02/2016 (INTERNO)



Catanzaro, 08 febbraio 2016

Alla Direzione Amministrativa Commissario Avv. Francesca Maria Gatto

Alla Direzione Scientifica

Alla Direzione Generale

Ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali Arpacal

p.c. Al Commissario Straordinario Avv. Francesca Maria Gatto

All'Ufficio Comunicazione

SEDE


Oggetto: Debiti fuori bilancio. Danno erariale per omesso impegno di spesa

La Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale Centrale, nella sentenza del 18.1.2016 n. 22 ha stabilito, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente pubblico, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti interessati: esso consiste, dunque, in un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione pertanto delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile.



Regione Calabria

ARPACAL





DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

La Corte ha stabilito inoltre che neppure è sostenibile che se le spese liquidate avevano comunque la loro capienza in bilancio vi sia l'irrilevanza dell'impegno di spesa, in quanto adempimento meramente formale.

Sul punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, la quale ha costantemente sanzionato simili irregolarità nella gestione delle spese pubbliche in quanto "L'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive altresì di impegno contabile ... costituisce una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità ... ne consegue l'emersione, a seguito di vittorioso giudizio avviato dal creditore insoddisfatto, di danni pubblici corrispondenti alle spese aggiuntive per oneri accessori del credito e per la rifusione delle spese legali e che non possono, quindi, non fare carico all'irregolare ordinatore della spesa".

Si invitano le strutture in indirizzo a voler divulgare la presente nota a tutti i dirigenti in servizio presso le strutture medesime.

Il funzionario

Dott.ssu Sobring Sdraci

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 nº 39